



Consiglio regionale

Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Pigo" dedicato a Ivan Graziani.

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale, nel rispetto dell'ordinamento europeo e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità culturali regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione partecipa e contribuisce al sostegno del "Premio Pigo", che valorizza, divulga e sostiene l'opera e il ricordo di Ivan Graziani, individuando nuovi talenti, tra i più creativi e originali nel panorama musicale italiano.

Art. 2 (Contributi annuali)

1. La Regione Abruzzo contribuisce al sostegno del "Premio Pigo" attraverso la concessione di contributi annuali a favore dell'Associazione Culturale Artistica Ivan Graziani "Pigo", organizzatrice del Premio.
2. Per l'anno 2023, il contributo di cui al comma 1 è quantificato in euro 25.000,00 ed è erogato entro il 31 ottobre, previa presentazione, da parte dell'Associazione organizzatrice, della rendicontazione relativa all'edizione 2023.
3. Per gli anni successivi al 2023, la Regione partecipa e contribuisce al sostegno del "Premio Pigo" nell'ambito del Programma triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale).
4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura provvede agli adempimenti necessari all'attuazione della presente legge.

Art. 3 (Aiuti di Stato)

1. I contributi di cui alla presente legge, destinati alla realizzazione del "Premio Pigo", sono concessi ai sensi del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).

Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2023, agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 25.000,00, si fa fronte con le risorse del capitolo di spesa 61645/1 (Contributo Associazione culturale Pigo), Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei

beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61645/1 (Contributo Associazione culturale Pigo) per euro 25.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001/1 per euro 25.000,00.
3. Per gli anni successivi al 2023, la Regione partecipa e contribuisce al sostegno del "Premio Pigo" nell'ambito del Programma triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2023.
4. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 91/2 del 27.6.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE